



autostrada del Brennero

FORNITURA DI N. 32 AUTOVETTURE NUOVE, DI CUI N. 22 CON ALIMENTAZIONE BIFUEL METANO/BENZINA E N. 10 CON ALIMENTAZIONE IBRIDA/BENZINA

4

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:
APRILE 2019



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Peter Frick)

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	4
ART. 2)	DEFINIZIONI	4
ART. 3)	OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 4)	TEMPI DI CONSEGNA	4
ART. 5)	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	5
ART. 6)	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	5
ART. 7)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO ..	5
ART. 8)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 9)	CONTESTAZIONI E RISERVE	6
ART. 10)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	6
ART. 11)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	6
ART. 12)	SUBAPPALTO	7
ART. 13)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 14)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	7
ART. 15)	GARANZIE	8
ART. 16)	GARANZIA AUTOVETTURE	9
ART. 17)	RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA	9
ART. 18)	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	9
ART. 19)	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 20)	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 21)	NOMINA DI UN REFERENTE	9
ART. 22)	REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE	9
ART. 23)	PENALI	10
ART. 24)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 25)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	10
ART. 26)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	10
ART. 27)	INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/2016	10
ART. 28)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	11
ART. 29)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	11
ART. 30)	DOMICILIO LEGALE	12
ART. 31)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
ART. 32)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	12
ART. 33)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	12

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla fornitura, suddivisa in due lotti, di 32 (trentadue) autovetture nuove

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Spa, con Determina n. 607 di data 14 giugno 2018, ha approvato la spesa per la fornitura, chiavi in mano, di n. 32 (trentadue) autovetture nuove;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero Spa ha esperito procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, è risultata aggiudicataria della fornitura di che trattasi, l'Impresa, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice**: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento**: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato**: il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore**: l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società**: Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **DEC**: Il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- **RUP**: il Responsabile unico del procedimento.

ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura, suddivisa in due lotti, di 32 (trentadue) autovetture nuove, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato e negli altri atti di gara.

ART. 4) TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, al netto dei giorni utilizzati per la visione e per le procedure di immatricolazione degli stessi. La consegna dei predetti veicoli dovrà avvenire presso la Sede della Società, in via Berlino 10, 38121 Trento o altro sito che verrà indicato dalla Società stessa, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, e dovrà essere concordata con la Società con un anticipo di almeno 3 giorni. La data e l'ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente concordate con il DEC, o suo delegato, e dovranno essere confermate da parte dell'Appaltatore a mezzo fax, lettera o e-mail.

All'atto della consegna degli autoveicoli verrà redatto un Verbale di consegna che costituirà prova dell'avvenuto ritiro dei mezzi e accettazione degli stessi. Il Verbale di consegna dovrà attestare l'efficienza dei veicoli e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato, nonché la corrispondenza dei numeri di telaio e di targhe. Gli autoveicoli dovranno essere consegnati con il serbatoio del carburante riempito almeno per un ¼ della propria capienza.

Alla consegna dovrà essere presente personale incaricato dall'Appaltatore autorizzato alla firma del sopra indicato verbale.

ART. 5) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale è di netti euro, determinato applicando all'importo posto a base d'appalto il ribasso offerto in sede di gara, al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza pari a euro 33,57 (trentatre/57) per singolo lotto.

Tale importo è remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente Schema di contratto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto, ivi inclusi le spese di immatricolazione, il trasporto degli autoveicoli presso la sede della Società, le spese accessorie e ogni costo e onere necessario per la fornitura oggetto d'appalto, secondo le modalità indicate nel presente schema di contratto.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione, in termini quantitativi e qualitativi, e della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore.

La fattura dovrà riportare il CIG assegnato alla presente procedura e dovrà indicare la tipologia del veicolo acquistato, il numero di targa o di telaio e le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che la Società corrisponderà tramite bonifico bancario.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto o in contraddizione agli ordini di servizio emessi dal DEC.

Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere inviate all'apposito indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it.

ART. 7) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

ART. 8) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto la messa in visione delle autovetture finite, per poter essere verificati e certificare che gli stessi sono ritenuti conformi (le autovetture saranno visionate tutte, uno a uno).

Se opportuno, l'Appaltatore può richiedere delle visite ricognitive delucidative con il DEC, prima di comunicare ufficialmente la messa a disposizione delle autovetture.

Successivamente alla visione delle autovetture si potrà procedere all'immatricolazione degli stessi, solo se conformi a quanto richiesto nel Capitolato.

In caso di verifica negativa dei requisiti richiesti, il tempo di consegna continuerà a decorrere fino a quando, a seguito di nuova visione, le autovetture saranno ritenute conformi.

ART. 9) CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 10) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti a esso allegati e, pertanto, nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

ART. 11) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione della prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In particolare, in seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta alcun indennizzo o compenso per l'Appaltatore, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto

all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 12) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 30% dell'importo contrattuale, per tutte le attività della fornitura oggetto di gara, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 13) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il corrispettivo di appalto anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- 2) le spese inerenti e conseguenti al contratto e gli atti relativi, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esercizio della prestazione;
- 3) tutti gli oneri necessari a eseguire in modo corretto e sicuro la prestazione;
- 4) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio dell'attività oggetto della prestazione.

Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato, l'Appaltatore dovrà in particolare:

- a) osservare la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- b) osservare le norme concernenti l'assunzione e le assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni in materia;
- c) evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- d) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
- e) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
- f) informare immediatamente il DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- g) far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
- h) applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 14) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che

penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione della fornitura, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso della fornitura.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

ART. 15) GARANZIE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al % (percento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) Euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della fornitura.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La cauzione dovrà essere consegnata alla Società prima della firma del contratto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attività previste dal presente contratto ed è obbligata a indennizzare la Società o i terzi dei danni medesimi.

ART. 16) GARANZIA AUTOVETTURE

L'Appaltatore dovrà presentare una garanzia minima totale su tutte le parti delle autovetture, come segue:

- autovetture riferite al lotto n. 1: chilometraggio massimo di 120.000 km, per la durata minima di 60 mesi. Il raggiungimento di un requisito esclude l'altro;
- autovetture riferite al lotto n. 2: chilometraggio massimo di 120.000 km, per la durata minima di 60 mesi. Il raggiungimento di un requisito esclude l'altro.

ART. 17) RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA

L'Appaltatore dovrà indicare, al momento della consegna degli autoveicoli, i Punti di Assistenza autorizzati, dislocati nelle province di Bolzano, Trento, Verona e Mantova, dei quali la Società potrà avvalersi in caso di guasto per tutto il periodo di vigenza della garanzia di cui all'articolo 16, nonché un prontuario da utilizzare per attivare la richiesta di soccorso.

ART. 18) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo 4 del presente schema di contratto.

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito **certificato di verifica di conformità**. Si procederà al pagamento del corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti.

ART. 20) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 21) NOMINA DI UN REFERENTE

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del referente unico a cui affidare la gestione dell'appalto.

ART. 22) REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Peter Frick, Capo Servizio Affari Generali Tecnici della Società.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel geom. Marco Bertoluzza, dipendente della Società.

ART. 23) PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli automezzi nuovi rispetto ai termini di cui all'articolo 4, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascun autoveicolo ordinato e non ancora consegnato, una penale pari all'uno per mille (1/1000) del valore offerto per il medesimo autoveicolo.

L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della Società a richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto, trova applicazione l'articolo 108 del Codice.

ART. 25) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 26) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 27) INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato ine contattabile presso

ART. 28) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimarrà l'obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 29) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto

- legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
 - c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
 - d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 30) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica indicati.

ART. 31) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.
Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 32) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 33) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo Schema di contratto e gli ulteriori elaborati di progetto.